

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Ritenuta in uscita sugli interessi: possibile esenzione***

di **Fabio Landuzzi**

La [risoluzione 76/E/2019](#) fornisce un interessante chiarimento affrontando un caso specifico di applicazione dell'[articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#), in tema di **esenzione dalla ritenuta sugli interessi** corrisposti da un'impresa residente (che, nel caso specifico, svolge funzione di *holding* di partecipazione non finanziaria) ad un **fondo di diritto inglese** a fronte di un **finanziamento a medio-lungo termine** erogato dal fondo alla società residente.

La risoluzione in commento affronta la complessa materia punto per punto, fornendo **indicazioni di rilievo**:

- in primo luogo, viene ribadito il principio per cui **l'esenzione da ritenuta** in oggetto presuppone sempre l'ottemperanza alle **disposizioni che regolano la materia creditizia**, ovvero le norme del Tub riferite alla erogazione di **finanziamenti nei confronti del pubblico** vigenti per gli omologhi soggetti residenti; ciò, allo scopo di non creare uno **svantaggio competitivo** per gli operatori nazionali. Quindi, l'esenzione disposta dal [comma 5-bis](#) si può applicare al **finanziamento concesso al di fuori di attività bancaria** proprio perché non svolta nei confronti del pubblico;
- fra i soggetti che possono fruire dell'esenzione dalla ritenuta sono inclusi gli **"investitori istituzionali esteri"** che, stando alle indicazioni della [circolare n. 23/E/2002](#), sono quei soggetti che hanno per oggetto l'effettuazione e la **gestione di investimenti per conto proprio o di terzi**. Per beneficiare dell'esenzione, gli investitori istituzionali esteri devono essere soggetti a forme di **vigilanza nello Stato estero in cui sono residenti** il quale deve essere uno Stato che consente un **adeguato scambio di informazioni** (c.d. **"Stati white list"**). Infatti, se è vero che la *ratio* della norma è quella di **favorire l'accesso al credito delle imprese italiane**, dall'altra parte essa non deve però avere l'effetto ingiustificato di penalizzare gli operatori del credito ivi residenti;
- sotto il **profilo oggettivo**, l'esenzione da ritenuta presuppone che:
  1. si tratti di un **finanziamento erogato a soggetti residenti** che svolgono **attività d'impresa**. Non osta a tale fine che il mutuatario svolga, come nel caso di specie, **attività di holding** di partecipazione;
  2. il finanziamento sia a **medio – lungo termine**, ossia **superiore a 18 mesi**; a tale riguardo, la risoluzione richiama un arresto della [Corte di cassazione, sentenza n. 7651/2018](#), in cui si esclude a questo fine che possa qualificarsi a medio – lungo termine un finanziamento in cui l'erogante ha **facoltà di recedere unilateralmente senza preavviso** prima dei 18 mesi.

Applicando questi principi al caso rappresentato nell'interpello, la **risoluzione conclude** riconoscendo che:

- il fondo inglese può essere qualificato, ai fini che qui interessano, come **investitore istituzionale estero** nel presupposto che esso ha **natura di Oicr estero**, residente in uno **Stato white list** e la cui società di gestione è **soggetta a vigilanza** secondo le disposizioni regolamentari dello Stato di sua residenza;
- il finanziamento **non è erogato nei confronti del pubblico** ma a favore di una società controllata;
- il finanziamento è **a medio – lungo termine**;

perciò sugli **interessi corrisposti dalla holding** residente potrà trovare **applicazione l'esenzione** dalla applicazione **della ritenuta** ai sensi dell'[articolo 26, comma 5-bis, D.P.R. 600/1973](#).



Master di specializzazione

# LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >